

Serie Ordinaria n. 36 - Martedì 05 settembre 2023

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 29 agosto 2023 - n. 12686
2014IT16RFOP012 - POR FESR 2014-2020 - Azione III.3.C.1.1: Bando «Investimenti per la ripresa: Linea A - Artigiani 2021 e Linea B - Aree interne» (d.d.u.o. 17 settembre 2021 n. 12325 e ss.mm.ii.) - Liquidazione a seguito di ridetermina del contributo all'impresa Marinoni Andrea s.r.l. già Marinoni Andrea s.a.s. per la realizzazione del progetto ID 3261487 e contestuale economia - CUP E11B21005570009
**IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA,
COMMERCIO E RACCORDO CON LA DG URI**

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento UE n. 2020/972 del 02 luglio 2020), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 31 luglio 2017, n. X/6983;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 24 settembre 2018, n. XI/549;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 12 febbraio 2019, n. XI/1236.
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 4 ottobre 2019, n. XI/2253;
- Decisione di esecuzione della CE C(2020) 6342 dell'11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 28 settembre 2020, n. XI/3596;

Viste:

- la d.g.r.n. X/2672 del 21 novembre 2014 «Individuazione ambiti territoriali per l'attuazione della strategia nazionale aree interne prevista dall'Accordo di partenariato 2014-2020»;
- la d.g.r.n. X/4803 del 8 febbraio 2016 «Modalità operative per l'attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «aree interne», criteri per l'individuazione delle nuove «Aree interne»»;
- la d.g.r.n. X/5799 del 18 novembre 2016 «Individuazione dei territori di «Appennino lombardo - Oltrepò pavese» e di «Alto lago di Como e Valli del Lario» quali nuove aree interne in attuazione della d.g.r.n. 4803/2016»;
- la d.g.r.n. X/7586 del 18 febbraio 2017 «Modalità operative per l'attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «aree interne»»;

Viste altresì:

- la legge regionale 26/2015 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 6 che attribuisce alla Giunta la promozione dell'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, adottando specifiche misure, per sostenere la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e favorendone l'applicazione, la contaminazione e la diffusione;
- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:
 - l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
 - l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamate:

- la deliberazione n. XI/5130 del 2 agosto 2021 che ha stabilito criteri e modalità di attuazione della Misura investimenti per la ripresa: Linea artigiani 2021 e Linea aree interne a valere sull'asse III POR FESR 2014-2020;
- la deliberazione n. XI/5307 del 4 ottobre 2021 che ha apportato al bilancio di previsione 2021/2023 e agli esercizi successivi le variazioni di bilancio, con istituzione degli appositi capitoli, per un importo di €. 4.000.000,00 da destinarsi alla dotazione finanziaria del «Bando Investimenti per la ripresa»;
- la deliberazione n. XI/5376 del 11 ottobre 2021 che, con riferimento al bando «Investimenti per la ripresa: Linea A - Artigiani 2021 e Linea B - Aree Interne» di cui al richiamato d.d.u.o. n. 12325/2021 e s.m.i., ha stabilito di incrementare la dotazione finanziaria al fine di dare copertura alle richieste delle imprese collocate in lista d'attesa ad esaurimento della dotazione finanziaria della Linea A - Artigiani 2021 e rifinanziare lo sportello della Linea A - Artigiani 2021;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 12325 del 17 settembre 2021 che ha approvato il bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne», di seguito «bando», con una dotazione finanziaria pari a euro 10.000.000,00, disponendo altresì l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande per il giorno 7 ottobre 2021;
- il d.d.u.o. n. 13250 del 5 ottobre 2021 che ha modificato il paragrafo C.4.b «Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione» del bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne»;
- il d.d.u.o. n. 13839 del 18 ottobre 2021 che, in attuazione alla soprarichiamata d.g.r. XI/5376 del 11 ottobre 2021, ha incrementato la dotazione finanziaria del Bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne» di ulteriori euro 9.311.163,52 di cui:

- euro 3.611.163,52 destinati a dare copertura alle richieste delle imprese collocate in lista d'attesa ad esaurimento della dotazione finanziaria della Linea A - Artigiani 2021
- euro 5.700.000,00 euro destinati alla riapertura dello sportello della Linea A - Artigiani 2021 dal 25 ottobre;
- il d.d.g. n. 14355 del 26 ottobre 2021 che ha approvato, in attuazione alle soprarichiamate d.g.r. XI/5130 e XI/5376, la proposta tecnica ed economica relativa all'incarico di assistenza tecnica a Finlombarda s.p.a. per il bando «Investimenti per la ripresa: Linea A - Artigiani 2021 e Linea B - Aree interne»;

Richiamato il d.d.u.o 18 novembre 2016, n. 11912 e ss.mm.ii. della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.);

Richiamati altresì i d.d.u.o:

- 19 luglio 2023, n. 10991, con il quale l'Autorità di Gestione ha nominato, a seguito del IX provvedimento organizzativo 2023, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Programmazione Comunitaria, Commercio e raccordo con la DG URI», quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, - III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;
- 19 luglio 2023, n. 11003, con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito del sopra citato provvedimento organizzativo, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Programmazione Comunitaria, Commercio e raccordo con la DG URI» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando «INVESTIMENTI PER LA RIPRESA: LINEA A - ARTIGIANI 2021 E LINEA B - AREE INTERNE» di cui al d.d.u.o. 17 settembre 2021 n. 12325;

Richiamato il decreto 10 dicembre 2021, n. 17193 con il quale è stata concessa all'impresa Marinoni Andrea s.a.s. ora Marinoni Andrea s.r.l. l'agevolazione di seguito indicata:

Linea	Spese ammissibili	Contributo concesso
Linea A - Artigiani 2021	€ 36.518,03	€ 18.259,01

Richiamato altresì il decreto 10 dicembre 2021, n. 17193 con il quale sono state impegnate le risorse come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.5590	2022	43694	€ 18.259,01

Preso atto che l'impresa Marinoni Andrea s.a.s. ha provveduto a trasmettere l'accettazione del contributo il 11 gennaio 2022 (prot. O1.2022.0000204), rispettando il termine di 30 giorni solari dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione del contributo previsto all'articolo C.4.a «Adempimenti post concessione» del bando;

Richiamato l'articolo C.4. b «Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione» del bando che prevede, tra l'altro:

- che ai fini della richiesta di erogazione del contributo concesso, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma Bandi online, entro il 28 ottobre 2022 (data prorogata al 31 marzo 2023 con d.g.r. n. XI/7110 del 10 ottobre 2022) la documentazione prevista al punto 1;
- che l'assistenza Tecnica (Finlombarda) procederà ad accertare l'effettivo mantenimento del punteggio minimo ammissibilità (50 punti) pena la decadenza dal contributo;
- che i soggetti beneficiari devono essere in regola rispetto agli obblighi dei versamenti contributivi ai fini dell'erogazione: il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti;
- le caratteristiche e i requisiti ai fini dell'ammissibilità delle spese presentate, come dettagliati al punto 9;
- che il Responsabile del procedimento per l'erogazione, verificata la correttezza della documentazione presentata nonché di quanto previsto dai precedenti commi dello stesso articolo e dalla normativa nazionale vigente, eroga al soggetto beneficiario l'importo del contributo in un'unica soluzione entro 90 giorni dall'invio della richiesta di erogazione del saldo;

zione del saldo;

Richiamato altresì l'art C.4. c «Rideterminazione dei contributi» che stabilisce che:

1. Eventuali variazioni in aumento del totale delle spese complessivamente rendicontate non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo concesso;
2. Le variazioni fra le voci di costo ammesse e quelle rendicontate sono possibili nel limite massimo del +/-40% del totale dell'intervento ammesso. Tali variazioni devono consentire il conseguimento delle finalità dell'intervento ammesso (come selezionate in fase di domanda) e non sono soggette ad approvazione da parte del Responsabile del procedimento, e pertanto non devono essere comunicate. Il mantenimento delle finalità sarà oggetto di verifica come previsto all'art. C.3.c. comma 2. Non sono ammissibili scostamenti che intervengano su tipologie di spesa non ammesse in sede di concessione;
3. Qualora a seguito della verifica della rendicontazione, le spese approvate risultino inferiori alle spese originariamente ammesse, il contributo erogabile verrà rideterminato, nel rispetto di quanto previsto all'art. B.1 «Caratteristiche dell'Agevolazione».
4. L'intervento deve essere realizzato con spese sostenute e ammesse (fatturate e quietanzate) non inferiori al 60% dell'intervento complessivo ammesso a contributo purché sia garantita la coerenza con le finalità dell'intervento dichiarato in fase di domanda. Qualora il costo rendicontato e ammesso risultasse inferiore al 60% dell'intervento complessivo ammesso, il contributo concesso sarà oggetto di decadenza totale;

Verificato che l'impresa in data 13 ottobre 2022 (prot. O1.2022.0024029) ha trasmesso la richiesta di erogazione del contributo nel rispetto dei tempi e delle modalità previsti al sopra richiamato articolo C.4.b del bando;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione svolta da Finlombarda e presente nel sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si evince che il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso, sono stati raggiunti gli obiettivi previsti e, rispetto alla spesa rendicontata di € 22.270,98 inferiore a quanto ammesso in concessione, sono stati ritenuti non ammissibili € 14,00 di cui alla fattura n. 1007 del 30 settembre 2021 e relativa alla non ammissibilità delle spese di incasso ai sensi dell'art. B. 3 comma 4 punto c) del Bando. La non ammissibilità di € 14,00 nella fattura n. 1007, riducendo l'ammontare dei costi diretti, riduce allo stesso tempo l'ammontare delle spese generali per € 0,98 e pertanto la spesa rendicontata ritenuta ammissibile ammonta ad € 22.256,00;

Ritenuto pertanto di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa Marinoni Andrea s.a.s. ora Marinoni Andrea s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 3261487 per le motivazioni su esposte e che pertanto, il contributo concesso pari ad € 18.259,01 è rideterminato in € 11.128,00;

Dato atto che il contributo è stato concesso nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i.;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 17496;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 6849804;
- Codice variazione concessione COVAR: 1109981;

Dato atto che nel rispetto dell'art. 15 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 di approvazione del «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» è stata acquisita la Visura «Deggendorf», da cui risulta che il beneficiario non rientra tra coloro che hanno beneficiato di aiuti illegali oggetto di decisioni di recupero;

Verificato che il DURC dell'impresa attesta che il versamento dei contributi da parte dell'impresa medesima risulta regolare ed è in corso di validità;

Dato atto che l'impresa Marinoni Andrea s.a.s. in data 22 maggio 2023 ha variato la denominazione sociale in Marinoni Andrea s.r.l. senza variare il codice fiscale;

Serie Ordinaria n. 36 - Martedì 05 settembre 2023

Ritenuto, pertanto:

- di procedere alla liquidazione del contributo spettante all'impresa Marinoni Andrea s.a.s. ora Marinoni Andrea s.r.l. (codice fiscale 02702640182 e codice beneficiario 1006197) per un importo pari ad € 11.128,00 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.5590	2022	43694	€ 11.128,00

- di modificare l'impegno di spesa assunto con decreto 10 dicembre 2021, n. 17193 con conseguente economia per un importo totale pari ad € 7.131,01 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Modifica impegno
14.01.203.5590	2022	43694	- € 7.131,01

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all'art. C.4.b punto 10 del Bando in ragione dell'ingente numero di pratiche da istruire;

Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 10 dicembre 2021, n. 17193 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XII legislatura, ed in particolare la d.g.r. XII/628/2023 «IX Provvedimento Organizzativo 2023» che ha nominato il dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa «Programmazione comunitaria, Commercio e raccordo con la DG URL»;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: E11B21005570009;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa Marinoni Andrea s.a.s. ora Marinoni Andrea s.r.l. in € 11.128,00 per le motivazioni indicate in premessa;

2. di liquidare il contributo di € 11.128,00 spettante all'impresa Marinoni Andrea s.a.s. ora Marinoni Andrea s.r.l. C.F. 02702640182;

3. di effettuare un'economia di euro -7.131,01 al sopra citato impegno;

4. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Giudice competente entro i termini di legge;

5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 10 dicembre 2021, n. 17193 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

7. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa.

Il dirigente
Roberto Lambicchi